



## Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417

Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56

P.E.C.: comune.arquatascriviascrivia.al@legalmail.it

### Servizio FINANZIARIO

#### Determinazione n.255 del 19/07/2024

N. per servizio 62

**OGGETTO: APPROVAZIONE MINUTE DI RUOLO PER RISCOSSIONE COATTIVA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017 NOTIFICATI E NON PAGATI - AFFIDAMENTO AD AGENZIA ENTRATE/RISCOSSIONE.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000.

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

**VISTE** le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni.

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 9 in data 31/05/2024 di rinnovo affidamento di incarichi di elevata Responsabilità, già titolari di P.O., ai Responsabili dei servizi comunali fino al 31/07/2024;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e successive modifiche).

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013.

**DATO ATTO** che:

- con verbale di deliberazione n. 7 in data 18/03/2024 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026.
- con verbale di deliberazione n. 17 in data 08/04/2024 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026.

**VISTO** il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

**DATO ATTO** altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

**VISTO** l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, il quale dispone al comma 2 che: "A decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni Locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate". - dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'Ente Pubblico Economico, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione".

- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio 2017 potrà riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione di apposita Deliberazione e che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

**RICHIAMATE** le motivazioni espresse in D.C.C. n. 37 del 29/11/2019 nella quale viene evidenziato che:

"- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e non lineare come si evince dal fatto che:

l'art 10 della Legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisce, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di reiterate proroghe, anche semestrali e, da ultimo, con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate – Riscossione.

**CONSIDERATO** inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa quali, appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento questa può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

**RITENUTO**, per le ragioni evidenziate, necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla vigente normativa;

**DATO ATTO** che:

in data 16/11/2022 sono stati emessi nr. 81 avvisi di accertamento Imu 2017;

**CONSIDERATO** che sono stati archiviati nr 14 avvisi in quanto non dovuti;

**CONSIDERATO** che sono stati archiviati nr 9 avvisi in quanto non notificati;

**CONSIDERATO** che i rimanenti 58 avvisi sono stati notificati per un totale da riscuotere pari ad € 52.804,88;

**VERIFICATO** che dei 58 avvisi notificati nr. 35 sono stati pagati interamente e nessuno è stato pagato parzialmente per un totale versato pari ad € 19.262,77 come da tabella di seguito riportata:

#### **IMU 2017**

<b>AVVISI DI ACC. NOTIFICATI</b>	<b>AVVISI DI ACC. PAGATI</b>	<b>AVV. DI ACC. DA RISCOUTERE</b>
Nr. 58 per € 52.804,88	Nr. 35 per € 19.262,77	Nr. 23 per € 33.542,11

**VISTA** la D.C.C. n. 37 del 29/11/2019 con la quale è stata deliberata la possibilità di procedere all'affidamento a decorrere dal 1 Dicembre 2019, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di Riscossione Coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, nonché alla Società "Riscossione Sicilia spa", competente in via esclusiva per la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Sicilia.

**VISTA** la minuta del ruolo coattivo elaborata in data 19/07/2024 allegata alla presente e di seguito sinteticamente riportata :

#### **IMU 2017**

<b>IMPOSTA</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>INTERESSI</b>	<b>SP.NOTIFICA</b>	<b>TOTALE</b>
€ 25.435,31	€ 7.407,94	€ 579,72	€ 119,14	€ 33.542,11

**DATO ATTO** altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

#### **DETERMINA**

**DI APPROVARE** le allegate minute di ruolo relative ai tracciati delle partite oggetto del presente affidamento per un totale di € 33.542,11 di cui € 25.435,31 imposta – € 7.407,94 sanzioni – € 579,72 interessi – € 119,14 spese di notifica;

**DI AFFIDARE** la riscossione coattiva della IMU anno 2017 non pagata tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 a Agenzia delle entrate – Riscossione, nonché alla Società "Riscossione Sicilia spa", competente in via esclusiva per la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione Sicilia.

**DI ACCERTARE** , ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme in preambolo corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

**DI DARE ATTO** dell'assenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 ai sensi del quale "il Responsabile del procedimento e i Titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale".

### **AVVERTE**

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che avverso il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 204 del D.Lgs. 50/2016, o comunque dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Il Responsabile del Servizio finanze  
Giusta dott.ssa Anna

